PROPOSTE EMENDATIVE CISL

"Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni"
A.C. 2511

Testo 1.
All'art. 2 comma 1 lettera b) dopo le parole «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28,» sono inserite le seguenti «sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'art. 43 comma 1 del d.lgs. 165/2001».

Relazione - *Con l'aggiunta del nuovo comma 1 bis dell'art.2 del d.lgs. 150/2009 viene introdotta una nuova struttura dei sistemi di valutazione, composti per una parte da obiettivi e, per altra parte, dall'analisi e valutazione delle caratteristiche trasversali. La disciplina delle modalità per lo svolgimento e il bilanciamento delle valutazioni tra la parte relativa agli obiettivi e la parte delle caratteristiche trasversali nonché l'individuazione degli strumenti e dei criteri per assicurare l'oggettività della valutazione sono demandate ad un apposito regolamento del Ministro della pubblica amministrazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Trattandosi di modifiche che incideranno profondamente sui sistemi di valutazione applicabili al personale è opportuno che il Regolamento venga adottato sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.*

Testo 2.
All'art. 3 comma 1 lettera a) dopo le parole «una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'organizzazione» sono inserite le seguenti «ferme restando le attribuzioni della contrattazione collettiva in materia di partecipazione sulla individuazione dei criteri di valutazione»

Relazione – *Il DDL non interviene sull'assetto delle fonti di regolazione in materia di sistemi di valutazione. Per ragioni di chiarezza espositiva va quindi operato un rinvio alle norme dei contratti collettivi nazionali vigenti che prevedono strumenti di partecipazione con riferimento alla individuazione dei criteri di valutazione.*

Testo 3.
L'art. 3 comma 1 lettera b) è abrogato

Relazione – *Con l'art. 3 comma 1 lettera b), in controtendenza rispetto al dichiarato intento di attivare meccanismi di maggiore responsabilizzazione della dirigenza, si ripropongono le fasce di merito, predeterminando per legge l'esito del processo valutativo. In particolare si condizionano l'effettività e la progressività della valutazione ad una limitazione aprioristica sia dei punteggi apicali - ammessi in misura non superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica - sia delle eccellenze, per le quali si prescrive che non possano superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. La scelta di limitare a priori l'attribuzione dei punteggi apicali a una ristretta platea di lavoratori è una soluzione iniqua e priva di qualsiasi valore meritocratico che si pone contrasto con l'obiettivo di incentivare il raggiungimento di più elevati livelli di performance da parte del personale. Inoltre la modifica normativa proposta all'art. 3 del*

d.lgs. 150/2009 destina le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, all'incremento delle risorse per la retribuzione della performance del personale non dirigente, in deroga al tetto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75/2017. Si tratta di una misura che, in modo errato, risponde all'esigenza di liberare risorse utili all'instaurazione di quella dialettica virtuosa tra crescita salariale e aumenti di produttività che continua ad essere ostacolata dalle norme di contenimento della spesa. La norma, se pure positivamente orientata a liberare risorse, sconta i limiti di un meccanismo negativo di trade off con riferimento alla retribuzione incentivante del personale dirigenziale.

Pertanto la proposta emendativa dispone l'integrale abrogazione dell'art. 3 comma 1 lettera b).

Testo 4.

All'art. 5 aggiungere il nuovo comma 01

01. All'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 dopo le parole «sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative» sono inserite le seguenti «previo esperimento delle forme di partecipazione di cui all'art. 9 del d.lgs. 165/2001 previste nei contratti»

Relazione - *Le modifiche apportate dal DDL non intaccano l'impianto del d.lgs. 150/2009 che considera la leva retributiva come strumento in grado di assicurare automaticamente il coinvolgimento attivo del lavoratore rispetto agli obiettivi di incremento della produttività. Tuttavia la leva retributiva esplica i suoi effetti, in termini premianti o punitivi, a valle del processo produttivo quando invece il coinvolgimento dei lavoratori, per il tramite delle loro rappresentanze, dovrebbe agire a monte del processo attraverso la partecipazione alla definizione degli obiettivi. A tal fine la proposta emendativa prevede che gli obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione siano definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative previo esperimento delle forme di partecipazione disciplinate dai contratti collettivi vigenti.*

Testo 5.

All'art. 12 comma 1 lettera d) dopo le parole «Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti «sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'art. 43 comma 1 del d.lgs. 165/2001,»

Relazione - *Poiché la riforma dell'accesso alla dirigenza dell'art. 28 del d.lgs. 165/2001 - finalizzate ad introdurre un nuovo canale di accesso alla dirigenza di seconda fascia - dipenderà concretamente dalla disciplina di dettaglio rimessa al decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 12 comma 1 lettera d) del DDL, chiediamo che tale atto venga adottato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le confederazioni alle quali aderiscono le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva di cui all'art. 43 comma 1 del d.lgs. 165/2001.*